



## Cronache del Salento

I Comuni dovranno approvare i Bilanci di previsione entro aprile. Se il legislatore non coprirà il vuoto normativo, nel 2011 le cartelle esattoriali saranno impugnate

# Rifiuti, per il 2010 “la Tarsu non è più applicabile” L'avvocato Villani: “Manca la legge-proroga”

• Pierpaolo Spada

Tutti i cittadini non sono più tenuti a pagare la Tarsu nel 2010. Perché, ad oggi, non esiste la norma di proroga del regime transitorio, prevista negli anni precedenti. Lo ribadisce l'avvocato Maurizio Villani che invita il legislatore a porre rimedio inserendo il provvedimento legislativo nel decreto n. 40 (incentivi) del 25 marzo che entrerà in discussione dall'8 aprile. Altrimenti, le conseguenze potrebbero essere rilevanti, se non devastanti. Tutti i Comuni dovranno, infatti, approvare i bilanci di previsione entro il 30 aprile e sarebbe illegittimo l'inserimento della Tarsu. Pertanto, qualora lo stato dei fatti dovesse rimanere immutato, non appena i cittadini, nel 2011, riceveranno le cartelle relative al 2010, lo Studio Villani - primo in Italia e sollevare la questione in tempi non sospetti - procederà all'impugnazione immediata. Ciò che si prefigura, se ancora non fosse chiaro, è un'ondata di ricorsi che metterebbe, di conseguenza, i Comuni nella condizione di doversi confrontare direttamente con la Corte dei Conti.

L'invito è rivolto a tutti, compreso il Comune di Lecce che proprio ora intenderebbe procedere a deliberare la Tarsu. Inopportuno sottovalutata, nonostante le ripetute segnalazioni, la questione proprio nel Salento potrebbe generare effetti indesiderati. Siamo tomati a fare luce sul settore rifiuti, ieri, rilevando le disfunzioni che si generano nella trasmissione dei canoni dai Comuni alle Ato,

dunque, dalle ditte di raccolta e smaltimento ai loro dipendenti che, anello debole della catena, ricevono il dovuto in ritardo o non lo ricevono proprio, da anni. Abbiamo, perciò, proposto quanto più volte dichiarato da Mario Montinaro, presidente sezione Ambiente di Confindustria, cioè: “Sono i Comuni che veicolano su altre spese le somme (vincolate) derivanti dal pagamento della Tarsu”. Risultato? “Le ditte, ricevendo il dovuto in ritardo e in misura ridimensionata, non sono in grado di corrispondere il dovuto in tempo ai propri dipendenti”. Immaginiamo cosa accadrebbe

### Articolo 23 della Costituzione: ‘Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se in base alla legge’

se i Comuni dovessero deliberare nei loro bilanci di fine aprile una tassa che non è più applicabile, perché non esiste più la norma specifica che ne proroga l'efficacia come previsto dalla Costituzione? Già, perché l'art. 23 - fa notare l'avvocato Villani - è ineludibile: stabilisce una riserva di legge in materia tributaria. Quindi non è più possibile per i Comuni richiedere il pagamento della Tarsu perché non esiste più alcuna norma primaria che legittimi l'applicazione della relativa legge (D.Lgs 507 del 15.11.93).

In sintesi: un tributo non può essere applicato sulla base di semplici

regolamenti comunali o atti amministrativi, semplici interpretazioni dottrinali, peraltro criticabili. Il riferimento è diretto soprattutto all'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con la quale Villani polemizza. Secondo l'avvocato la circolare esplicativa del 2 marzo confonde. Perché? “Innanzitutto, viene ribadita, all'interno dell'atto, la totale mancanza di un provvedimento normativo statale che chiarisca il quadro legislativo vigente, a conferma di quanto da noi sostenuto circa il fatto che manchi, a tutt'oggi, una legge specifica che proroghi per il 2010 il

regime per la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”. Ma a questo riconoscimento della questione, Anci non farebbe seguire le stesse considerazioni che muove invece l'avvocato. L'Associazione, nella sua circolare, s'impegna, infatti, per l'emanazione di un provvedimento di legge chiarificatore e semplificatore, senza tuttavia considerare il dettato della Carta Costituzionale all'art. 23. Inoltre la stessa circolare Anci ha ribadito che il legislatore è intervenuto per 3 anni di seguito (2007-08-09) a bloccare la possibilità di passaggio da un regime all'al-

tro, in particolare dal regime di Tarsu a quello Tia (Tariffa Igiene Ambientale), legittimando così la loro coesistenza. Ancor più, quindi, - spiega l'avv. Villani - l'omissione da parte del legislatore per quanto attiene la proroga anche per il 2010 della Tarsu è già di per sé eloquente e di facile interpretazione. E ciò si spiega prendendo piede dal tanto discusso 3° comma dell'art. del D.L. 194 del 2009 che si riferisce - dice Villani - esclusivamente al differimento al 30 giugno 2010 del termine per l'emanazione del regolamento di attuazione del solo Codice dell'Ambiente entrato in vigore nel 2006. Questo - spiega l'avvocato - non ha alcuna conseguenza sulla esistenza o meno della Tarsu nel sistema normativo vigente. Comporta, invece, soltanto che, in assenza di un regolamento di attuazione, il Codice dell'Ambiente resta inapplicabile, e che, pertanto, i Comuni dovranno applicare esclusivamente la Tia, come disciplinata dal D.Lgs 22 del '97 (decreto Ronchi). Il che farebbe rabbrivire non poco imprese e Comuni, data la consistenza della Tia stessa. Dunque, per tutti questi motivi, conclude Villani, interpellato - non è possibile affermare che i due regimi, Tarsu e Tia, possano coesistere, poiché allo scopo di una tale coesistenza, sarebbe necessaria una precisa norma specifica che proroghi la Tarsu, e che, invece, al momento non esiste”. Come si esce dal pasticcio? “Il ministero può inserisca subito la norma-proroga e ogni problema sarà scongiurato”.